



COMUNE DI FUCECCHIO

Città Metropolitana di Firenze

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 32 DEL 14/03/2024

Settore 1 - SERVIZI DEMOGRAFICI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO, GESTIONE DOCUMENTALE E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

U.O. Supporto alla Funzione di Polizia Locale

OGGETTO: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI INTERESSANTI PIAZZA GIOVANNI AMENDOLA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la domanda presentata da rappresentante legale della società "F.lli Colibazzi S.r.l." con sede in Fucecchio (FI), c.f./p.iva 03892750484, acquisita tale domanda in data 08/03/2024 al prot. n. 10019/2024 e avente ad oggetto la richiesta di emissione di ordinanza per la regolamentazione della viabilità urbana in funzione dell'esecuzione di lavori di rifacimento della pavimentazione di Piazza Giovanni Amendola e comportanti la realizzazione di un cantiere temporaneo;

VISTA la relazione istruttoria di cui al prot. n. 10126/2024 del 08/03/2024 e a firma dell'istruttore tecnico Geom. Edoardo Monticelli, sulla base delle cui risultanze emerge l'esigenza di emanare un'ordinanza per modifiche temporanee alla circolazione stradale, stante l'occupazione di aree e spazi pubblici;

VISTA la proposta di provvedimento formulata, ai sensi degli Artt. 4, 5 e 6 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, dal Dott. Pinetini Daniele in qualità - giusta Determinazione n. 37 del 30/01/2023 a firma del Responsabile di Settore *pro tempore* - di Responsabile della U.O. "Servizio Affari Legali, Contenzioso e Gestione Documentale", nonché designato - giusta Determinazione n. 40 del 30/01/2023 parimenti a firma del Responsabile di Settore *pro tempore* - Responsabile interno per il trattamento dei dati personali afferenti alle funzioni fondamentali assegnate alla medesima U.O., e che, pertanto, in quanto altresì Responsabile dei correlati procedimenti amministrativi, risponde della completezza dell'istruttoria da esso stesso condotta, nonché della regolarità e correttezza delle connesse fasi procedurali;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal predetto Responsabile di Procedimento;

RITENUTO, inoltre, che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento consenta di attestare la regolarità e la correttezza dello stesso, ai sensi dell'Art.147-*bis* del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (TUEL);

DATO ATTO che il predetto Responsabile di Procedimento non ha segnalato al sottoscritto Responsabile di Settore situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, rispetto al presente provvedimento, ai sensi dell'Art. 6-*bis* della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

DICHIARATO, parimenti ai fini dell'Art. 6-*bis* della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, che tali situazioni di conflitto di interesse non sussistono neppure in capo al sottoscritto Responsabile di Settore;

RITENUTO pertanto necessario, con il presente provvedimento, disporre l'adozione di tutte le limitazioni, in materia di viabilità, idonee a consentire l'occupazione di aree e spazi pubblici in discorso, garantendo altresì l'esecuzione dei predetti lavori in condizioni di sicurezza;

CONSIDERATA la competenza del sottoscritto Responsabile del Settore 1, nominato tale con Decreto del Sindaco n. 7 del 31/03/2023, ad adottare il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi", come da ultimo modificato mediante Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 21/04/2022, ove si prevede – in coerenza con le analoghe disposizioni legislative di cui all'Art. 4 del D.Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 (TUPI) e di cui all'Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (TUEL) – che "ai Dirigenti spetta, in via esclusiva, la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di controllo e di organizzazione del lavoro, degli uffici e delle risorse umane e strumentali ad essi affidate." (Art. 18, comma 3), per poi precisarsi inoltre che, quanto alle "funzioni di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria", compete ai Dirigenti anche l'adozione degli atti di "rilascio di concessioni, autorizzazioni ed in genere atti che presuppongono accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale" (Art. 19, comma 1, lettera k);

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'Art. 45 del D.Lgs n. 80/1998;

VISTE le previsioni recate dal D.Lgs n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e in particolare gli Artt. 1, 5, 6, 7 e 9, nonché il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. n. 495/1992;

ORDINA

- Dalle ore 8.00 del giorno 18/03/2024 alle ore 23.00 del giorno 31/05/2024 e comunque fino al termine dei lavori in premessa:
 - l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in Piazza Giuseppe Montanelli, entra l'area retrostante il Nuovo Teatro Pacini;
 - l'istituzione dei divieti di circolazione e di sosta con rimozione coatta dei veicoli in Piazza Giovanni Amendola;

Restando tuttavia consentite:

- la circolazione in Via del Giglio per l'accesso in Via Arturo Checchi;
- la circolazione in Via Alessandro Manzoni;
- la sosta nelle porzioni di Piazza Giovanni Amendola comprese tra i civici numeri 1 e 12, nonché tra i civici numeri 24 e 33.

Dovrà inoltre essere garantito il passaggio pedonale per l'accesso alle abitazioni, all'ingresso del Palazzo Comunale (lato Piazza Giovanni Amendola) e al civico numero 19 di Piazza Giovanni Amendola.

APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA

Il richiedente o suoi delegati sono quindi responsabili dell'apposizione, manutenzione e rimozione, ai sensi della vigente normativa, di tutta la segnaletica necessaria ai fini di cui sopra.

DA' MANDATO

- Alla U.O. "Servizio Affari Legali, Contenzioso e Gestione Documentale" di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento al richiedente;
- A chiunque spetti di fare osservare il presente provvedimento.

Le Amministrazioni competenti non rimangono responsabili per eventuali danni a persone e cose che possano derivare dal presente provvedimento e dalla mancata osservanza delle prescrizioni in esso contenute.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento sarà punita ai sensi del Nuovo Codice della Strada.

A norma dell'Art. 3, comma 4 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso il presente provvedimento, in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge - entro 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, ovvero, per gli atti in cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione all'Albo Pretorio - al TAR della Toscana o, in alternativa, entro il termine di 120 giorni, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199, parimenti decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio ovvero, per gli atti in cui sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui l'interessato ne abbia ricevuta notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.

In relazione al disposto dell'Art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni potrà altresì essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'Art. 74 del Regolamento emanato mediante D.P.R. n. 495/92.

La Responsabile del Settore

Fiordiponti Maria Alice